



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38141

**Patente Revoca e sospensione - Durata della sospensione - Determinazione - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.**

*In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora ricorra l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 c.d.s. (avvenuta causazione di un incidente stradale), ciò dà luogo al raddoppio anche della durata della sanzione amministrativa accessoria costituita dalla sospensione della patente di guida, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza o di prevalenza rispetto all'aggravante, operando tale giudizio solo sulla determinazione della pena. (Cass. Pen., sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38141) - [RIV-1311P1015] Art. 186 cs.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

P. P. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che gli ha applicato la pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, aggravato dell'aver provocato un incidente [articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada] e dell'essere il fatto avvenuto in ora notturna [articolo 186, comma 2 sexies, del codice della strada] La doglianza riguarda esclusivamente la pena accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudice, rilevato che il periodo minimo di sospensione era di un anno e che doveva procedersi al raddoppio perché il veicolo apparteneva a persona estranea [cfr. articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada], e all'ulteriore raddoppio ex articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada, riteneva di determinare in anni 4.

Secondo il ricorrente la statuizione era illegittima.

In particolare, non poteva procedersi al raddoppio ex articolo 186, comma 2 bis, sul rilievo che tale raddoppio doveva intendersi limitato alle sanzioni penali, e non anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Ciò che era confermato dalla considerazione che nella medesima disposizione era semmai disposta la revoca della patente di guida nel caso [come quello di specie] in cui il contravventore fosse incorso nell'illecito di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 186.

Il raddoppio ex articolo 186, comma 2 bis, non poteva essere disposto, inoltre, sempre secondo il ricorrente, in ragione del fatto che la pena "patteggiata" prevedeva la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante della commissione di un incidente stradale, così essendone derivata la neutralizzazione degli effetti sanzionatori di tale aggravante.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato.



Va innanzitutto rilevato che il disposto dell'articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada, allorché prevede il "raddoppio" delle sanzioni previste per le ipotesi base di cui al precedente comma 2, in caso di incidente stradale, si riferisce non solo alle sanzioni penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Ciò che è confermato - nonostante una formulazione della norma non assolutamente inequivoca - dalla circostanza che prima della modifica intervenuta con l'art. 33, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2010, n. 120, il testo della disposizione aveva riferimento al "raddoppio delle pene" mentre la norma attualmente prevede il "raddoppio delle sanzioni".

La determinazione del giudice non è erronea neanche sotto l'altro profilo di censura contenuto nel ricorso laddove si sostiene che la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di incidente stradale avrebbe neutralizzato gli effetti della suddetta aggravante anche ai fini della determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che, secondo l'assunto difensivo, quindi, non andava raddoppiata.

E' vero che in tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale viene ritenuta equivalente alla concessione attenuanti generiche [come nella sentenza ex articolo 444 c.p.p. di che trattasi] ciò comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione (cfr. sezione IV, 13 novembre 2011 - 14 febbraio 2013, PG in proc. Florio, rv. 254475).

A ben vedere, del resto, relativamente alla aggravante di cui all'articolo 186, comma 2 bis, non si è in presenza, infatti, di una circostanza rafforzata, di inderogabile applicazione e non soggetta al giudizio di bilanciamento delle circostanze (cfr. ad esempio la circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203: sezioni unite, 25 febbraio 2010, Contado; ma cfr. anche l'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2 sexies del codice della strada).

Per l'effetto, se all'esito del giudizio di comparazione il giudice neutralizza l'aggravante, ritenendola subvalente e o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti [in primo luogo, quelle generiche], deve escludersi che tale aggravante possa rilevare agli effetti della pena.

Le regole dettate dall'art. 69, comma 3, c.p. - che prevede l'obbligatorio giudizio di comparazione delle circostanze non omogenee, in deroga alla disposizione dell'art. 63, comma 3, c.p. che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee - sono però destinate a regolare la determinazione della pena e non quella della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ha carattere autonomo e la cui misura non è legata alle vicende della pena inflitta (v. in tal senso sez. IV, 23 marzo 1981, n. 6307, Lilla, rv.149544).



Va precisato sul punto che la natura e la tecnica delle sanzioni amministrative accessorie rimangono estranee al sistema penale (v. sezioni unite, 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio, rv. 210892).

Infatti, la citata sentenza Bosio - con riferimento alle disposizioni contenute nel codice della strada ma l'argomentazione è estensibile anche alle altre sanzioni amministrative accessorie - ha opportunamente sottolineato che le sanzioni amministrative accessorie, tra cui rientrano quelle stradali - a differenza di quelle definite dalla dottrina sanzioni "in senso stretto" (che assumono con primarietà la "punizione" del contravventore, come quelle pecuniarie) - assolvono direttamente o indirettamente una funzione "riparatoria" dell'interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, "specifiche", ovvero ripristinatorie, o, come nel caso in esame, interdittive.

Queste sanzioni si affiancano alle pene criminali, quando il fatto considerato comporti offesa, ad un tempo, del valore tutelato dalla norma penale e dell'interesse pubblico a tale valore correlato. Tale sistema binario di deterrenza è volto a dare una risposta efficace, contemporaneamente repressiva e preventiva, rispetto a fatti poli - offensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici.

E, proprio, in ragione della suddetta strategia, il legislatore nella normativa del codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992 n. 285) ha previsto le sanzioni amministrative interdittive della sospensione e della revoca della patente di guida accessorie a reati in danno di persone e di lesione personale (art. 222), e ad alcuni reati previsti dal codice (come quello in specie).

Ora, mentre le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle ad esse accessorie sono applicate sempre dal prefetto (art. 210), salvi i casi di connessione obiettiva con reato (art. 221), le sanzioni amministrative accessorie a reati sono applicate dal giudice con la sentenza penale, sempreché il reato non sia estinto per causa diversa dalla morte dell'imputato, essendo in tale ipotesi attribuito il potere sanzionatorio al prefetto (art. 224, comma 3).

Alla luce del suddetto quadro sistematico le Sezioni unite, nell'affrontare la questione dell'applicabilità della sospensione della patente di guida nel caso di sentenza di patteggiamento, hanno affermato il principio secondo cui la natura amministrativa della sanzione accessoria non muta (conserva, cioè, i connotati che contraddistinguono la sua peculiare essenza, incentrata sulla tutela di un interesse della pubblica amministrazione) quando il potere di applicarla venga dalla norma attribuito al giudice penale. Ne deriva l'unitarietà dei parametri e dei criteri per l'accertamento e per la determinazione della misura della stessa, che prescindono, quindi, dall'autorità amministrativa o giudiziaria, che, di volta in volta, sia legittimata ad applicare la sanzione.

In particolare, il parametro dell'accertamento da cui consegue l'applicazione e la determinazione della misura della sanzione, in concreto, è quello previsto, in generale, per l'autorità amministrativa, cui competono, di regola, i relativi poteri. Ne consegue che, nell'applicare la

sanzione, il giudice, qualora debba determinare la durata, dovrà avvalersi dei criteri generali predeterminati dalla legge per l'autorità amministrativa.

E tale estraneità delle sanzioni amministrative accessorie al sistema penale è desumibile, anche, dallo stesso art. 224, comma 3, codice della strada laddove è previsto che, venendo meno il presupposto stesso della contestuale applicazione in quanto il reato è estinto per causa diversa dalla morte dell'imputato, la legittimazione ad applicare la sospensione della patente è attribuita al prefetto.

La stessa Corte Costituzionale, del resto, ha avuto occasione di affermare (ord. n.184 del 1997) non solo l'estraneità delle sanzioni amministrative accessorie al sistema penale tanto che non è di ostacolo alla loro applicazione il disposto dell'art. 445, in base al quale non è consentita invece l'applicazione delle pene accessorie -, ma la compatibilità di tale applicazione con le sentenze di "patteggiamento", seppure prive dell'accertamento del reato.

Tale conclusione è, del resto, coerente ai criteri dettati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie facoltative, che è stato ritenuto da questa Corte utile fonte di orientamento pure nel contiguo contesto delle sanzioni amministrative accessorie come quella in esame (v. sez. IV, 16 maggio 202, n. 26111, Viano, rv.253597).

Il citato articolo prescrive che a tal fine si abbia riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. Anche in tale caso, pertanto, il dato normativo pone in primo piano la gravità del fatto, in ottica parzialmente diversa da quella orientata dalla costituzionale funzione rieducativa della sanzione penale.

Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi che l'apprezzamento del giudice di merito che ha determinato in quattro anni la durata della sospensione della patente di guida, senza tener conto del giudizio di comparazione delle circostanze e della conseguente diminuzione della pena è immune da censure.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **[RIV-1311P1015] Art. 186 cs.**